

STATUTO PROTEZIONE CIVILE

Art. I - Oggetto e finalità

Oggetto del presente statuto è la costituzione e l'organizzazione di una struttura comunale permanente e volontaria di Protezione Civile in grado di far fronte alle attività ed ai compiti di protezione civile così come definiti dall'art.3 della Legge 24/02/92 n. 225.

E' costituito presso la Sede Municipale od altro luogo a ciò deputato il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, (per brevità definiti "Gruppo"), cui possono aderire cittadini di ambo i sessi che, in possesso dei requisiti psicofisici necessari, prestano la loro opera in modo assolutamente gratuito, nell'attività di previsione, prevenzione e soccorso, secondo le direttive e le dipendenze funzionali dell'autorità competente ed in conformità alla normativa vigente in materia di Protezione Civile e, inoltre, collaborano con l'Amministrazione Comunale in occasione di ricorrenze, manifestazioni o quant'altro possa coinvolgere direttamente il Gruppo Comunale. Il Gruppo è parte integrante della Struttura Comunale di protezione Civile.

Il gruppo, di concerto con l'Amministrazione Comunale, propone le forme più opportune di coinvolgimento dei cittadini ed Enti alle iniziative che interessano il gruppo.

Art.2 - Requisiti

Al Gruppo Comunale Volontari di protezione Civile possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi, residenti e non nel Comune, allo scopo di prestare la loro opera, in modo spontaneo e senza fini di lucro o per procurarsi vantaggi personali, nell'ambito della Protezione Civile in attività di previsione, prevenzione e soccorso.

Requisiti per l'iscrizione sono:

1. Età compresa tra i 18 e i 65 anni;
2. Idoneità psico fisica attestata dal certificato medico;
3. Essere in godimento dei diritti politici;
4. Di non aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportante la destituzione di diritto dal pubblico impiego ai sensi dell'art. 85 del T.U. 10 Gennaio 1957;
5. Considerata la conformazione del territorio e l'accentuata conurbazione tra i vari comuni, la residenza nel territorio comunale costituirà titolo di preferenza a parità di altri requisiti . E' richiesta come requisito essenziale la residenza in luogo che consenta il raggiungimento della sede operativa entro 30 minuti.

Art 3 - Ammissione

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda in carta semplice, indirizzata al Sindaco, corredata da una copia fotostatica di un documento di riconoscimento e da un certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dalla competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) dalla quale risultino il campo di attività prescelto e le competenze maturate.

1. I candidati all'ammissione sosterranno un colloquio con il responsabile del servizio di protezione civile ed il coordinatore del Gruppo, in caso di valutazione positiva verranno ammessi con provvedimento del Sindaco. **La valutazione terrà conto non solo dei**

requisiti soggettivi dell'aspirante ma anche di quelle del Gruppo in relazione alle professionalità e specializzazioni necessarie.

- 2. I volontari sono muniti di tesserino di riconoscimento** che ne certifica le generalità l'appartenenza al gruppo.
- 3.** All'interno del gruppo possono essere formate squadre specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto.

Il numero massimo dei componenti del gruppo vengono stabiliti in 25 unità. Il Sindaco su proposta motivata del responsabile del servizio comunale di protezione civile o del coordinatore del gruppo, può aumentare il numero degli appartenenti al gruppo.

Le persone facenti parte del Gruppo sono indicate in un apposito elenco presso l'Ufficio comunale di protezione civile.

La cancellazione dall'elenco è disposta per:

1. Accertata violazione alle disposizioni di cui agli artt. 1 e 4
2. Comportamenti individuali che compromettano l'onorabilità e le funzioni del gruppo.
3. Richiesta espressa del soggetto.

Art. 4 -

Il Sindaco è il responsabile unico del Gruppo.

1. Il Gruppo in emergenza opera su chiamata delle autorità preposte, sotto il coordinamento degli organi a ciò istituzionalmente preposti (Agenzia di Protezione Civile, Prefetto, Sindaco) ed in collaborazione con gli enti che effettuano la direzione tecnica degli interventi.
2. Apposito protocollo di intesa indicherà le modalità di chiamata e di intervento del Gruppo Comunale.

Art. 5 -

Sono organi del Gruppo Comunale Volontari di protezione Civile:

- Il Coordinatore ed il Vice - Coordinatore
- L'assemblea del Gruppo.

1. Il Coordinatore e il Vice - coordinatore

Il coordinatore ed il vice coordinatore sono eletti dall'assemblea degli iscritti al Gruppo, nel suo seno.

La durata delle cariche di coordinatore e vice - coordinatore è di anni tre.

Viene eletto a ciascuna carica il volontario che ottiene il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti, è proclamato eletto il più anziano d'età.

Il coordinatore, ha il compito di:

- Organizzare l'attività di gruppo d'intesa con il Sindaco
- Collaborare con il Comune alla realizzazione dei piani ed i programmi di protezione civile
- Proporre le necessità del gruppo relative al vestiario, ai materiali, alle attrezzature e ai mezzi necessari per l'addestramento e l'equipaggiamento del gruppo.
- Garantire l'unità del gruppo, la democraticità e trasparenza delle procedure
- Nomina i rappresentanti del gruppo presso gli uffici e/o i comitati ove necessita la partecipazione del gruppo stesso.

Il Vice coordinatore sostituisce il coordinatore nei casi di assenza e impedimento.

2. L'Assemblea del gruppo

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al gruppo, si riunisce almeno una volta l'anno per iniziativa del coordinatore in carica, o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti e provvede a:

- Formulare indicazioni e proposte al coordinatore e collaborare allo svolgimento delle attività;
- Deliberare a maggioranza dei presenti modifiche statutarie e regolamentari, che dovranno essere sottoposte all'approvazione del Consiglio comunale
- Eleggere il Coordinatore ed il Vice coordinatore.

Per la validità della seduta occorre la presenza di almeno il 50% degli iscritti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa previsione regolamentare.

L'Assemblea è presieduta dal coordinatore in carica o, in sua assenza dal vice coordinatore. La prima convocazione dell'assemblea è effettuata dal Sindaco ed è presieduta dal volontario più anziano per età.

In caso di scioglimento del gruppo tutti i beni acquisiti dallo stesso vengono acquisiti dal patrimonio comunale, con vincolo di destinazione in favore della protezione civile.

Art. 6 - Attività ed esercitazioni

Il Gruppo collabora con l'Amministrazione Comunale in:

- Attività di previsione: attività di studio ed individuazione delle cause che possano comportare rischio rilevante per le cose e le persone e che interessino l'ambito territoriale del Comune.
- Attività di prevenzione: attività volte ad evitare o ridurre al minimo il rischio, agendo direttamente sulle cause che lo determinano e collaborando preventivamente allo sviluppo di una moderna coscienza di protezione civile;
- Attività di soccorso: attività volte alla predisposizione di servizi di primo intervento e di collaborazione con gli organi ordinari e straordinari di Protezione civile, al verificarsi di un qualsiasi evento considerato pericoloso per le cose o le persone che interessi l'ambito territoriale del Comune.
- Attività di superamento dell'emergenza: attività volte ad attuare tutte quelle iniziative che favoriscono la ripresa.

I volontari partecipano alle esercitazioni che sono programmate dai competenti organi di P.C. a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale. Il volontario in addestramento ed in operazioni e servizi, ha tuttavia la facoltà di astenersi dall'eseguire lavori o azioni che egli ritenga pericolosi o non adeguati alla sua preparazione tecnica professionale, tale comportamento non può essere oggetto di provvedimenti disciplinari nei suoi confronti, né pregiudicare in alcun modo la sua appartenenza al gruppo.

I volontari possono essere formati ed addestrati dalla Regione Sicilia - Servizio protezione Civile - o dalla Prefettura competente per territorio, con il supporto di tecnici della Provincia o della regione, del Corpo nazionale dei VV.FF., del corpo forestale dello stato, ecc. o di altri tecnici qualificati appartenenti a Istituzioni o Enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei alle attività proprie del Gruppo.

Art.7 - Equipaggiamento

I volontari hanno in consegna l'uniforme e l'equipaggiamento da indossare per ogni attività e servizio di P.C., e ne sono responsabili in solido. Nel momento in cui cessa la sua attività, qualunque sia la causa, il volontario è tenuto a restituire tempestivamente l'uniforme e l'equipaggiamento ricevuti in consegna qualora non ritenga di far parte del gruppo. I volontari ammessi al Gruppo saranno dotati di tessera di riconoscimento che certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e la qualifica. Un membro del Gruppo, all'uopo designato, avrà cura di tenere aggiornato l'inventario dei mezzi dati in uso ai volontari.

Art.8 - Attività di emergenza

All'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno a persone e beni e che per loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi straordinari, il Gruppo può essere allertato e convocato direttamente dal Sindaco, o dall'Assessore delegato alla Protezione Civile o dal Responsabile del Servizio Protezione Civile del Comune.

Il Sindaco, ai sensi dell'art.15 della legge n. 225/92, è autorità comunale di protezione civile e assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione. In questa fase, è responsabile del Gruppo Comunale di protezione civile e ne assume pertanto le funzioni direttive ai sensi dell'art. 15 comma 3 della legge 24.02.92 n. 225. Il Sindaco può nominare un referente, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco e il Gruppo stesso, per le attività di protezione civile.

Il Gruppo comunale di protezione civile, in emergenza, opera alle dipendenze del Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, e degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

Art. 9 - Materiali e mezzi

L'impiego delle attrezzature e dei materiali del Comune in dotazione al Gruppo sarà disciplinato con appositi e separati provvedimenti.

Art. 10 - Sanzioni disciplinari

Il mancato rispetto del presente statuto comporta a carico dei volontari le seguenti sanzioni:

- a) Il richiamo verbale o scritto da parte del Coordinatore nel caso di "condotta non corretta";
- b) La sospensione è adottata per proposta del Coordinatore per i seguenti motivi:

- Gravi infrazioni allo Statuto;
- Comportamento irresponsabile durante le esercitazioni, le attività ed i servizi di P.C.;
- Sottoposizione a procedimenti penali per i reati che incidano sull'affidabilità del volontario in rapporto alle prestazioni richieste;
- c) Espulsione adottata su proposta del Coordinatore nel caso in cui il volontario si sia reso responsabile di:
 - Fatti o atti che diano luogo a procedimenti penali con sentenza di condanna passata in giudicato e senza riabilitazione per i reati dei tipi sopraindicati;
 - Comportamento gravemente o ripetutamente pericoloso ed irresponsabile per se e per gli altri;
 - Non abbia più i requisiti specificati nel precedente art. 2.

Art. 11 - Compiti del Comune

Il Sindaco, ai sensi dell'art.15 della legge n. 225/92, è autorità comunale di protezione civile.

Il Comune, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, provvede all'equipaggiamento del Gruppo, ivi inclusi il vestiario e gli eventuali dispositivi di protezione individuale, di assicurare i volontari appartenenti al Gruppo comunale di protezione civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.

Il Comune promuove, anche con appositi stanziamenti di bilancio, l'informazione, la formazione e l'addestramento del Gruppo, favorendo la formazione dei volontari in squadre specializzate e in relazione ai principali rischi presenti sul territorio, nonché predisporre apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri comuni.

In caso di calamità di particolare rilievo verificatesi al di fuori del territorio comunale, il Comune favorisce la partecipazione dei volontari qualificati alle eventuali attività di intervento, Soccorso e/o assistenza coordinate da Enti superiori, mediante la disponibilità di mezzi ed attrezzature e provvedendo al rimborso delle spese sostenute nel limite delle risorse finanziarie disponibili.

Il Comune, infine, cura l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione in materia di protezione civile.

Art.12 – Sede del Gruppo

Fermo restando che in relazione alla crescita e al radicamento nel territorio del gruppo il comune dovrà impegnarsi a fornire una idonea sistemazione logistica. La sede del gruppo viene stabilita ove è attualmente allocato il coordinamento delle associazioni di volontariato di protezione civili presso il centro diurno anziani.

La sede del Gruppo verrà presidiata dai volontari con orari e modalità che verranno stabiliti dal coordinatore su deliberazione dell'assemblea.

In caso di emergenza e durante le attività e i servizi, anche straordinari, la sede dovrà comunque essere presidiata per tutta la durata del servizio stesso.

In caso di eventi straordinari ed imprevedibili, i volontari devono assicurare la copertura del servizio in reperibilità. All'uopo l'amministrazione comunale potrà fornire apparecchiature di ricerca rapida.

Al verificarsi di un evento calamitoso o comunque in caso di attivazione della sala operativa comunale, il responsabile della funzione di supporto del volontariato dovrà recarsi immediatamente presso la sala operativa comunale.

Art. 13 - Responsabilità

I volontari aderenti al Gruppo Comunale di P.C., sollevano l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità, sia nei loro confronti sia nei confronti di terzi per danni che possono subire o causare, qualora non prevista nella copertura assicurativa di cui all'art. 11, in corrispondenza di attività, eventi od esercitazioni, mediante apposita dichiarazione che loro stessi sottoscrivono alla domanda di adesione.

Art. 14- Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alla legislazione vigente in materia di protezione civile e di volontariato di protezione civile.